

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE....INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 05/2013

4 Febbraio 2013 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

DAL 1° GIUGNO 2013 I DATORI DI LAVORO, FINO A 10 DIPENDENTI, DOVRANNO EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI SECONDO I NUOVI STANDARD.

MINISTERO DEL LAVORO – NOTA DEL 31 GENNAIO 2013.

Il Ministero del Lavoro, **nota del 31 gennaio 2013**, ha precisato che **scade il 31 maggio p.v.** la moratoria prevista dalla legge di stabilità in favore dei datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti per autocertificare la valutazione dei rischi ex art. 29, comma 5, del decreto delegato 81/2008.

Pertanto, **a partire dal 1° giugno 2013** i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti **dovranno obbligatoriamente seguire la procedura standardizzata di valutazione dei rischi**, di cui al decreto interministeriale del 30 novembre scorso pubblicato nella G.U. il 6 dicembre 2012 e che entrerà in vigore il prossimo 6 febbraio.

IL DATORE DI LAVORO, RESPONSABILE PER *CULPA IN VIGILANDO*, RISARCISCE L'INAIL.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 536 DEL 10 GENNAIO 2013

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 536 del 10 gennaio 2013**, ha (ri)statuito che **il datore di lavoro è responsabile finanche dell'infortunio occorso al lavoratore a seguito di una sua negligenza o imperizia lavorativa**. Tale responsabilità è da **escludersi laddove l'evento traumatico sia ascrivibile esclusivamente a dolo o comportamento abnorme ed imprevedibile del dipendente**.

Nel caso *de quo*, un apprendista rimaneva ferito ad un occhio da una scheggia nel mentre piegava un tondino di ferro. L'INAIL, dopo aver indennizzato il prestatore, esercitava l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro. Nel corso del procedimento istruttorio emergeva che l'azienda, nonostante avesse fornito i prescritti occhiali protettivi ai propri lavoratori, aveva **omesso di vigilare sul reale utilizzo degli stessi**.

Orbene gli Ermellini, nel dirimere i contrasti dei gradi di merito (*pro-azienda in I grado, pro-INAIL in appello*), hanno sottolineato come la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia improntata a **tutelare l'incolumità del lavoratore finanche da suoi comportamenti denotati da negligenza ed imperizia** dovendosi escludere la responsabilità datoriale soltanto **laddove l'infortunio sia causato da un comportamento totalmente imprevedibile ed abnorme del dipendente** che lo esponga scientemente ad un rischio elevato (***c.d. rischio elettivo***).

I Giudici di Piazza Cavour hanno inoltre evidenziato come il datore sia tenuto a vigilare sull'effettivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei propri prestatori ed a maggior ragione nel caso di **giovani apprendisti con poca esperienza lavorativa e, pertanto, maggiormente esposti ai rischi delle lavorazioni**.

E' RESPONSABILE IL CONSULENTE CHE PER INADEMPIMENTO PROFESSIONALE PRECLUDA LA POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DEL CONDONO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE CIVILE - SENTENZA N. 23323 DEL 18 DICEMBRE 2012.

La Corte di Cassazione – III Sez. Civile -, **sentenza n° 23323 del 18 Dicembre 2012**, ha stabilito la **responsabilità del consulente** che, non dando corso al mandato professionale, **precluda al cliente la possibilità di usufruire del condono fiscale**.

Nel caso *de quo*, due contribuenti avevano agito giudizialmente nei confronti di un consulente del lavoro, chiedendone la condanna al risarcimento del danno, **per non aver dato corso al mandato professionale relativo all'impugnazione**, innanzi alla Commissione tributaria di secondo grado, **delle decisioni negative** di quella **di primo grado** relative agli accertamenti subiti per Ilor ed Irpef.

In conseguenza di tale inadempimento **gli accertamenti fiscali erano divenuti definitivi** ed i ricorrenti **non avevano potuto usufruire del condono tributario** ai sensi della **legge 413/91, promulgata pochi mesi dopo** la notificazione delle non impugnate decisioni della Commissione tributaria di primo grado.

La legge 413/91 prevedeva infatti la possibilità di "chiudere" le liti con il fisco, a condizione che le stesse fossero **ancora pendenti nelle varie fasi e gradi del giudizio tributario**.

Soccombenti nei primi due gradi del giudizio, gli sventurati contribuenti hanno **adito la Suprema Corte invocando il rapporto di consequenzialità** diretta ed immediata, escluso dalla Corte territoriale, **tra l'inadempimento del professionista ed il danno subito** per l'impossibilità di avvalersi del condono.

Orbene, **i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso** richiamando il riferimento all'**art. 1223** c.c. ed alle "**conseguenze immediate e dirette**" **dell'inadempimento** che non esprime altro che **l'esigenza della sussistenza di un nesso di causalità tra l'inadempimento o il ritardo ed il danno**.

Invero **la Corte di Appello non aveva chiarito** su quali basi e con quali argomentazioni **il giudice di primo grado avesse escluso tale rapporto di consequenzialità** diretta ed immediata tra la mancanza del consulente ed il danno subito.

La sentenza è stata perciò cassata e rinviata alla stessa Corte d'appello in diversa composizione perché decida nel merito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

LA SCELTA DEI CRITERI DI GESTIONE ADOTTATI PER IL LICENZIAMENTO DETERMINATO DA RAGIONI INERENTI L'ATTIVITA' PRODUTTIVA NON PUO' ESSERE SINDACATA DAL GIUDICE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 579 DELL' 11 GENNAIO 2013.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 579 dell'11 Gennaio 2013**, ha ribadito il proprio **granitico indirizzo** secondo il quale, **l'eventuale cambiamento dell'organizzazione lavorativa**, che comporti il licenziamento di un lavoratore, **è affidato alla libera iniziativa imprenditoriale**. **Il Giudice non può sindacare la scelta** dei criteri di gestione adottati.

Nel caso in specie **una lavoratrice** dipendente di una piccola cooperativa sociale, attiva nell'ambito della assistenza personale, aveva adito il Tribunale di Catania invocando la **illegittimità del licenziamento** comminatole per **riduzione del personale**, pur in presenza del **medesimo numero di persone anziane da assistere**.

Soccombente nei primi due gradi del giudizio, la lavoratrice, nel proporre ricorso per Cassazione, **eccepiva**, a riprova di quanto addotto, che la stessa Corte d'appello di Catania aveva accertato **che la ricorrente era stata sostituita dalla legale rappresentante della società e dalla di lei figlia**, a riprova che non vi era stata alcuna riduzione dell'attività.

Ebbene, **i Giudici di Piazza Cavour**, nel rigettare i motivi del ricorso proposto dalla lavoratrice, hanno **(ri)confermato** la irrilevanza delle considerazioni relative alla mancata riduzione dell'attività o sull'impiego di altra forza lavoro costituita da soci lavoratori, essendo evidentemente affidato **alla libera iniziativa imprenditoriale** l'eventuale **cambiamento dell'organizzazione** lavorativa **che implichi anche una riduzione della forza lavoro, al fine di ottenere il migliore risultato economico**.

In definitiva, hanno concluso gli Ermellini, **il motivo oggettivo di licenziamento**, determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, **deve essere valutato dal datore di lavoro**, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché **tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost.**

Al giudice spetta invece il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, attraverso un apprezzamento delle prove che è incensurabile in sede di legittimità se effettuato con motivazione coerente e completa come nel caso esaminato.

IL GIUDICE DEL LAVORO DECIDE IN PIENA AUTONOMIA DAL GIUDICE PENALE, *ERGO* SUSSISTE LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO ANCHE SE IL LAVORATORE E' ASSOLTO IN SEDE PENALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 802 DEL 15 GENNAIO 2013.

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 802 del 15 gennaio 2013**, ha ribadito **l'autonomia deliberativa del giudice del lavoro** anche in presenza di **un'assoluzione del dipendente nel giudizio penale a suo carico avente ad oggetto i medesimi comportamenti dibattuti in sede civile.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore veniva licenziato in quanto "pizzicato" a trafugare 60 litri di nafta dall'azienda ove era occupato.

Nel giudicato civile veniva avallata la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato anche se, nel parallelo giudizio penale instaurato per il reato ascritto al lavoratore, **ne era stata deliberata l'assoluzione.**

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, aditi dal lavoratore, nel confermare *in toto* il *decisum* di merito, hanno sottolineato come il giudizio di merito debba fondarsi sulla **libera convinzione del giudice in virtù delle risultanze dibattimentali non potendosi lo stesso semplicemente conformare ad un altro deliberato di diversa natura.**

Pertanto, atteso che il comportamento del lavoratore aveva provocato una **irrimediabile lesione del vincolo fiduciario datore/dipendente**, è stata avallata la legittimità dell'atto di recesso datoriale e confermata l'autonomia del giudizio civile da quello penale.

ENTRO IL 31 MARZO PROSSIMO DOVRA' ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA PER OTTENERE LO "SCONTO CONTRIBUTIVO" PREVISTO IN FAVORE DEI "LAVORATORI USURATI".

INPS – MESSAGGIO N. 876 DEL 15 GENNAIO 2013.

L'Inps, **messaggio n° 876 del 15 gennaio 2013**, ha fornito le **istruzioni per la presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ex D. Lgs. n. 67/2011**, per i lavoratori che maturano nel 2013 i requisiti agevolati per l'accesso alla pensione.

L'Istituto, dopo aver precisato che **tutta la modulistica occorrente è disponibile sul sito internet www.inps.it nella sezione moduli**, ha chiarito che ***la domanda di accesso al beneficio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del***

2011 e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell'Istituto entro il 1° marzo del 2013 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

Inoltre, ***nel caso in cui l'interessato presenti domanda entro il 1° marzo 2013, senza ancora aver perfezionato i prescritti requisiti*** ma sia nelle condizioni per poterli maturare entro il 31 dicembre 2013, ***l'Istituto, entro il 30 ottobre 2013, comunicherà l'accoglimento della domanda con riserva.***

L'efficacia del provvedimento di accoglimento è subordinata al successivo accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2013.

Infine, l'INPS ha precisato che la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti potrà essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungeranno il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.

Infine, con il messaggio *de quo* sono state poi analizzate le varie tipologie di lavoratori rientranti nella disciplina dei lavori particolarmente faticosi e pesanti.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO.